CAMERA DEI DEPUTATI N. 2761

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARIO PEPE

Disciplina dei residui di pena

Presentata il 16 maggio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende prevedere per quanto possibile e compatibilmente con la rieducazione del reo e la sicurezza della collettività, la non applicazione del regime carcerario per i residui di pena non superiore a sei mesi.

In considerazione della lentezza del nostro sistema giudiziario accade sovente che un cittadino debba attendere per anni la sentenza definitiva, sentenza che talvolta lo obbliga a trascorrere quanto resta della pena (esclusi la carcerazione già scontata ed i diversi benefìci) in regime carcerario.

È pur vero che la normativa vigente prevede l'applicazione di sistemi alternativi alla detenzione e che essi possono essere con discreta rapidità richiesti e applicati.

Tuttavia, è anche vero che per coloro che sono rientrati nell'alveo della società civile (e sono moltissimi, soprattutto per reati contro il patrimonio, legati all'uso di sostanze stupefacenti), l'applicazione di una pena residua per fatti commessi molti anni prima costituisce uno sconvolgimento eccessivo e non sempre in linea con il fine rieducativo della pena.

Si è cosi inteso modificare la legislazione carceraria in modo che, previa valutazione del magistrato, sia in questi casi immediatamente applicabile il beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali, in base al quale l'unico obbligo cogente consiste nel controllo della condotta del soggetto da parte del servizio, restando immutata tutta la restante vita sociale.

Il testo proposto modifica l'articolo 47 della legge n. 354 del 1975, relativo agli affidamenti in prova, che si applica ai condannati a meno di tre anni di detenzione.

La prima modifica dell'articolo in questione prevede che, anche per le pene detentive superiori a tre anni e sulla base dell'apprezzamento del giudice che emette la sentenza, possa applicarsi l'isti-

tuto qualora il residuo di pena sia inferiore a sei mesi.

La seconda modifica, relativa al comma 3 dell'articolo 47 ha, da un lato, una funzione di coordinamento e, dall'altro, chiarisce la sottoposizione del soggetto all'ulteriore controllo del giudice di sorveglianza. Va ricordato che il comma 3 citato è stato nel 1998 oggetto di una sentenza della Corte costituzionale, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nella parte in cui non prevedeva, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, che il condannato potesse essere ammesso all'affidamento in prova, se, in presenza di altre condizioni, avesse serbato un comportamento tale da consentire il giudizio positivo all'applicazione dell'istituto.

PROPOSTA DI LEGGE

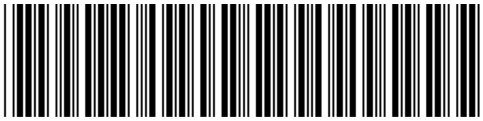
ART. 1.

1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Salvo diversa valutazione del giudice, l'affidamento si può applicare, a seguito di valutazione del giudice, anche nei casi in cui il condannato debba scontare, in seguito a sentenza, un residuo di pena non superiore a sei mesi »;

b) al comma 3, dopo le parole: « dopo la commissione del reato » sono inserite le seguenti: « o nel caso in cui debba scontare un residuo di pena non superiore a sei mesi ».

€ 0,30



14PDL0082940